



# CITTA' di MILAZZO

4^ Settore "Lavori Pubblici e Patrimonio"  
Servizio Patrimonio

## REGOLAMENTO COMUNALE

per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

## **Titolo I - Principi generali**

### **Art. 1**

#### **Oggetto, definizioni e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito Erp) ai sensi del Dpr 1035/72 e s.m.i. così come richiamato dall'art. 5 della Lr 05.02.1992 n.1 e s.m.i. L'edilizia residenziale pubblica è da considerarsi servizio di interesse economico generale e si rivolge alle famiglie in disagio familiare, abitativo ed economico, per il periodo di permanenza del disagio stesso.
2. Sono considerati alloggi di Erp, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, gli alloggi realizzati o recuperati da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati dagli Enti locali o da Enti pubblici per le finalità sociali proprie dell' Erp.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento, gli alloggi:
  - a) Realizzati dalle Cooperative Edilizie per i propri soci;
  - b) Realizzati o recuperati con programmi di Edilizia agevolata o convenzionata da soggetti diversi da Enti pubblici.
4. Per Ente gestore si intende indifferentemente il Comune o l'IACP che gestisce il proprio patrimonio, ovvero l'Ente pubblico, la società a capitale pubblico o privato o altro soggetto che gestisce in nome e per conto del proprietario alloggi Erp.

### **Art. 2**

#### **Definizione del nucleo familiare**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno altresì parte del nucleo familiare i discendenti, i collaterali fino al 3° grado e gli affini fino al 2° grado, purchè in stabile convivenza che permanga senza soluzioni di continuità da almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione dell'alloggio, dimostrata nelle forme di legge. Il termine di due anni non si applica qualora si tratti di: soggetti affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria; di ultrasettantacinquenni; di invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità permanente superiore all' 80% e/o con indennità di frequenza per i minori, riconosciute ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infuosto.
2. Possono partecipare altresì ai bandi di assegnazione i nuclei familiari di nuova formazione, intendendosi per tali quelli costituiti fino a due anni antecedenti alla emanazione del bando.

### **Art.3**

#### **Determinazione della situazione economica.**

1. Per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell'assegnazione e gestione degli alloggi Erp, si farà riferimento a quanto disposto

dall'art. 10 della L.r. n. 1/1992 e s.m.i. Il valore del reddito massimo è aggiornato periodicamente dalla Regione Siciliana con appositi provvedimenti.

2. Al fine di migliorare il rapporto tra i diversi Settori comunali interessati e il servizio fornito ai cittadini, di semplificare le procedure, di ridurre i tempi dell'assegnazione e di costituire un archivio informatico dei beneficiari e del fabbisogno abitativo, il Comune predispone un'apposita procedura informatica per il caricamento delle domande, la formazione della graduatoria e l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio.

## **Titolo II - Assegnazione degli alloggi**

### **Art. 4**

#### **Provvedimento di assegnazione**

1. L'assegnazione è effettuata con provvedimento amministrativo, al quale consegue la stipula di apposito contratto di locazione ai sensi della vigente normativa.

### **Art. 5**

#### **Bandi di assegnazione**

1. Il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi di Erp che si rendono disponibili a qualunque titolo nel proprio territorio mediante bandi pubblici.

2. I bandi possono prevedere assegnazioni di alloggi destinati alla sistemazione dei nuclei familiari in dipendenza di gravi esigenze abitative o per tutelare l'esigenza di particolari categorie sociali in deroga alle vigenti disposizioni, ai sensi dell'art. 6 della L.r. n.11/2002. In tal caso la Giunta Municipale preliminarmente stabilisce, su indicazione dei servizi sociali territoriali, le quote di riserva di alloggi e le particolari categorie a favore delle quali operare la riserva, nonché eventuali specifici requisiti aggiuntivi.

3. Il Comune definisce nei bandi, tra l'altro:

a) Le modalità di presentazione delle domande e degli atti relativi;

b) I requisiti per l'accesso all'assegnazione degli alloggi Erp;

c) La quota percentuale complessiva di alloggi eventualmente da assegnare a determinate categorie di persone;

d) Il responsabile del procedimento e le modalità di opposizione ai risultati della graduatoria;

b) Le modalità di pubblicazione e di pubblicità del bando.

4. Ai fini della presentazione della domanda, la situazione reddituale è quella risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali alla data di apertura del bando; la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito.

### **Art. 6**

#### **Presentazione della domanda**

1. La domanda di partecipazione al bando di assegnazione di alloggio di Erp può essere presentata dal richiedente per se e per il proprio nucleo familiare.

2. Il Comune predispone i modelli per presentare le domande e per rendere le

dichiarazioni sostitutive.

### **Art. 7** **Requisiti soggettivi**

1. Può partecipare al bando per l'assegnazione di un alloggio di Erp e/o diventare assegnatario, il soggetto che alla data di pubblicazione del bando è in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio Erp sia riconosciuto da convenzioni o trattati internazionali ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno e di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa;
  - b) Residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune;
  - c) Assenza di provvedimento di assegnazione in locazione di alloggio Erp;
  - d) Assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
  - d) Assenza di precedente assegnazione in locazione di alloggio Erp, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di revoca o decadenza;
  - e) Assenza di provvedimenti di revoca o decadenza di alloggio Erp;
  - f) Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
  - g) Reddito, riferito all'intero nucleo familiare non superiore ai limiti fissati dall' art. 10 della L.r. n.1/1992 e s.m.i.
  - h) Non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all'estero. L'adeguatezza dell'alloggio è computata secondo la seguente tabella:

Superficie utile dell'alloggio al netto dei muri perimetrali e di quelli interni	Numero componenti della famiglia
54 mq	1 - 2
72 mq	3 - 4
90 mq	5 - 6
114 mq	7 o più persone

- i) Non sia stato sfrattato per morosità da alloggi Erp negli ultimi 5 (cinque) anni;
  - l) Non abbia occupato senza titolo alloggi Erp negli ultimi 5 (cinque) anni.
2. I requisiti debbono essere posseduti dal richiedente e da tutti i componenti il nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.

### **Art. 8** **Valutazione della domanda**

1. Le domande sono valutate in relazione alla situazione economica e alle condizioni familiari e abitative stabilite Dpr 1035/72 e s.m.i. e dal presente Regolamento.
- 2.

## **Art. 9**

### **Graduatoria unica Comunale**

1. Il Comune, tramite il competente Servizio, provvede:
  - a) Al caricamento dei dati delle istanze;
  - b) Alla attribuzione dei punteggi per ciascuna domanda in relazione alla valutazione di cui al precedente art. 8;
  - c) Alla formazione dell'elenco dei concorrenti, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti.
2. La graduatoria come anzi formata, avente carattere provvisorio, viene pubblicata e resa nota nei modi di legge, dandone espresso avviso all'Ente gestore. Contestualmente il competente Servizio procede alla verifica dei dati autocertificati dai concorrenti con le domande di partecipazione.
3. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso in opposizione entro 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune.
4. Sui ricorsi presentati il Comune si pronuncia entro i successivi trenta giorni e quindi, completate le verifiche ed i riscontri delle autocertificazioni presentate dai concorrenti, formula la graduatoria definitiva che, previa approvazione, viene pubblicata nelle forme di legge per quindici giorni consecutivi e trasmessa ad ogni effetto di legge agli Enti gestori degli alloggi.
5. Nell'ipotesi in cui la graduatoria definitiva comprenda più concorrenti con pari punteggio complessivo, prima della sua approvazione si procede all'individuazione dell'ordine dei concorrenti, limitatamente alle situazioni di parità, mediante sorteggio pubblico previa formale comunicazione agli interessati.
6. La graduatoria definitiva comunale, riportante il punteggio conseguito dai concorrenti e la relativa articolazione, è unica e sostituisce quella precedente.

## **Art. 10**

### **Aggiornamenti annuali della graduatoria unica comunale**

1. La graduatoria definitiva comunale è sottoposta ad aggiornamento con cadenza annuale.
2. A tal fine entro il 30 marzo di ogni anno il Comune emanerà apposito avviso, che sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line, indicando la scadenza del termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale i soggetti non inseriti in graduatoria possono presentare nuove istanze e i soggetti già inseriti devono comunicare eventuali variazioni sopravvenute con riferimento alla situazione familiare, abitativa ed economica valutata al momento dell'inserimento.
3. Agli aggiornamenti annuali della graduatoria unica comunale si procederà con le modalità indicate al precedente articolo 9, salva la facoltà del Comune di effettuare verifiche e controlli in ordine alla permanenza dei requisiti per i soggetti già inseriti nella graduatoria da aggiornare che non hanno comunicato variazioni.

## **Art. 11**

### **Assegnazione degli alloggi**

1. Ai fini dell'assegnazione, l'Ente gestore degli alloggi Erp comunica tempestivamente al Comune l'elenco degli alloggi disponibili indicandone la consistenza, le condizioni di conservazione (mediocre, normale, buona) e la data di decorrenza della effettiva disponibilità dell'alloggio libero.

2. Il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi disponibili secondo l'ordine della graduatoria unica Comunale, ultimo aggiornamento, e alla contestuale trasmissione dei nominativi degli assegnatari e degli atti posti in essere all'Ente gestore per le procedure di competenza.
3. Il provvedimento di assegnazione è preceduto dal controllo della permanenza dei requisiti per l'accesso all'Erp e delle condizioni familiari, abitative ed economiche dichiarate al momento della domanda. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti, il Comune provvede, rispettivamente, alla cancellazione o alla variazione della posizione in graduatoria. Nel caso che dal controllo della dichiarazione sostitutiva emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante viene escluso dalla graduatoria e segnalato alle competenti autorità, ai sensi dell'art. 76 del Dpr 445/2000 e s.m.i.
4. L'abbinamento agli alloggi disponibili è effettuato, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) Possibilità di incremento delle superfici in presenza di situazioni di particolari patologie croniche a carico di uno dei componenti del nucleo familiare che comportino l'esigenza di spazi per l'installazione di apparecchiature di cura o per ospitare chi provvede all'assistenza di invalidi che necessitano di accompagnamento in base a certificazione delle competenti autorità sanitarie;
  - b) Gli alloggi situati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche o realizzati specificamente per disabili, sono prioritariamente offerti alle famiglie in cui uno o più componenti abbiano difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause o comunque la cui disabilità giustifichi l'assegnazione di tale alloggio.
5. Nel caso di assegnazione di un alloggio che determini situazione di sovraffollamento, l'assegnatario viene inserito d'ufficio nella graduatoria valevole per i cambi di alloggio, ai sensi del successivo art. 18.
6. Ai fini dell'assegnazione si deve tenere conto del numero dei componenti del nucleo familiare dichiarati nella domanda, salvo nuovi nati.
7. Il Comune, previa diffida all'interessato, provvede alla cancellazione dalla graduatoria delle domande dei soggetti che rinuncino all'alloggio assegnato, salvo casi di gravi motivi di rinuncia debitamente attestati da certificazioni mediche rilasciate dall'autorità sanitaria o in relazione ad altre cause attestate dalle competenti autorità, quali accessibilità a servizi di assistenza e cura di componenti del nucleo familiare.
8. L'Ente gestore provvede a comunicare al Comune i dati relativi alla disponibilità dell'alloggio e quelli relativi alla stipula del contratto di locazione.

## **Art. 12**

### **Subentro nella graduatoria**

1. In caso di decesso del richiedente subentrano nella graduatoria i componenti del nucleo familiare compresi nella domanda all'epoca presentata, secondo il seguente ordine: Coniuge superstite, discendenti entro il terzo grado e ascendenti conviventi.
2. In caso di nullità, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso o di separazione, nella domanda subentra il coniuge cui il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato riconosciuto consensualmente con accordo

omologato dal Tribunale, oppure, in caso di separazione giudiziale, sia attribuito dal Giudice. In carenza di pronunzia giudiziale in merito, al richiedente subentra nella domanda il coniuge se tra i due si sia formalmente così convenuto; in carenza pure dell'accordo tra i coniugi, al richiedente subentra il coniuge che risulti abitare stabilmente l'alloggio di attuale residenza.

### **Titolo III - Provvedimenti estintivi dell'assegnazione**

#### **Art. 13**

##### **Annullamento dell'assegnazione**

1. L'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio è disposto, anche su proposta dell'Ente gestore, con motivato provvedimento del Settore comunale competente nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.
2. A tal fine il Comune comunica all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che giustificano il provvedimento, assegnandogli un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 il Comune provvede all'annullamento dell'assegnazione con conseguente risoluzione immediata del rapporto e del contratto di locazione.
4. Il provvedimento di annullamento dell'assegnazione stabilisce il termine per il rilascio dell'alloggio non eccedente i trenta giorni. Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazione o proroghe. L'Ente gestore provvede ai successivi adempimenti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di dichiarazione mendace e di documentazione risultata falsa.

#### **Art. 14**

##### **Decadenza o revoca dall'assegnazione**

1. Il Settore comunale competente dispone con motivato provvedimento, anche su proposta dell'Ente gestore, la decadenza o revoca dall'assegnazione nei confronti di chi si trova in almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) Abbia ceduto a terzi in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o sue pertinenze;
  - b) Abbia violato le disposizioni sulla ospitalità di cui al successivo art.17;
  - c) Nel corso dell'anno lasci inutilizzato l'alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a tre mesi continuativi, a meno che non sia espressamente autorizzato dall'Ente gestore per gravi motivi familiari o di salute o di lavoro;
  - d) Abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio o delle relative pertinenze;
  - e) Abbia causato gravi danni all'alloggio e/o alle parti comuni dell'edificio;
  - f) Abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l'alloggio e/o le sue pertinenze per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari della pubblica sicurezza e della polizia locale;
  - g) Abbia perduto i requisiti di accesso all'Erp di cui all'art.7;
  - h) Sia moroso per almeno sei mensilità del canone di locazione o quote condominia-

li;

i) Abbia conseguito la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo lo schema seguente:

Superficie utile dell'alloggio al netto dei muri perimetrali e di quelli interni	Numero componenti della famiglia
54 mq	1 - 2
72 mq	3 - 4
90 mq	5 - 6
114 mq	7 o più persone

l) Non abbia, dopo diffida dell'Ente gestore, prodotto la documentazione relativa alla propria situazione economica o l'abbia reiteratamente prodotta in forma incompleta non integrabile d'Ufficio;

m) Non abbia ottemperato alle disposizioni dell'Ente gestore per quanto previsto ai successivi articoli 15 e 16;

n) Ingiustificatamente non abbia preso possesso dell'alloggio assegnatogli entro trenta giorni.

2. Ai soli fini del comma 1 lettera i), in mancanza dei dati metrici, si considera adeguato l'alloggio che abbia un numero di vani catastali pari al numero dei componenti il nucleo familiare più uno.

3. L'Ente gestore invia preavviso di decadenza o revoca all'assegnatario che si trovi in almeno una delle condizioni di cui al comma 1 ed al Comune ai fini dell'emanazione del provvedimento di decadenza o revoca dall'assegnazione. Il Comune provvede entro sessanta giorni.

4. Al provvedimento di decadenza o revoca si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 13, commi 2, 3 e 4.

5. L'Ente gestore dispone il rilascio degli alloggi e provvede al loro recupero nei confronti degli occupanti per i quali sia stata decisa la decadenza, nonché nei casi di mancato rinnovo del contratto per inadempimento per mancata corresponsione del canone di locazione e delle spese relative agli oneri accessori secondo quanto stabilito dall'Ente gestore.

## **Titolo IV - Gestione degli alloggi**

### **Art. 15**

#### **Consegna dell'alloggio e stipula del contratto di locazione**

1. L'assegnatario, prima della consegna dell'alloggio, deve presentarsi per la sottoscrizione del contratto di locazione presso la sede dell'Ente gestore, nel giorno indicato con lettera raccomandata o nel provvedimento di assegnazione, salvo comprovato e documentato impedimento. La mancata sottoscrizione del contratto comporta la cancellazione dalla graduatoria.

2. Dopo la stipula del contratto, l'Ente gestore procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o alla persona da lui delegata. La consegna dell'alloggio

deve essere comunicata entro dieci giorni al Comune che ha effettuato l'assegnazione.

3. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 (trenta) giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dall'Ente gestore a seguito di motivata istanza. L'inosservanza da parte dell'assegnatario del termine predetto comporta la decadenza dall'assegnazione.

4. Gli effetti e la durata del contratto di locazione sono subordinati alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Erp, alla mancata sussistenza delle condizioni di decadenza e di inadempimento contrattuale. Nel caso l'Ente gestore accerti la mancanza dei requisiti per la permanenza nell'Erp o la presenza di cause di decadenza ne dà immediata comunicazione al Comune per i provvedimenti di competenza. Il provvedimento di decadenza del Comune costituisce titolo di risoluzione immediata del contratto di locazione.

### Art. 16

#### **Subentro nella titolarità degli alloggi ERP. Procedura per l'ampliamento.**

1. In caso di decesso dell'assegnatario hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, purchè conviventi con l'assegnatario al momento della sua morte e incluse nel nucleo familiare, le persone indicate all'art. 12, purchè in possesso dei requisiti per la permanenza nell'Erp.
2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si procede alla voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione, anche provvisoria del giudice. A tal fine il coniuge a favore del quale il giudice ha disposto l'assegnazione dell'abitazione inoltra apposita comunicazione all'Ente gestore, entro sessanta giorni dalla decisione del giudice.
3. Con il subentro il nuovo assegnatario assume i diritti e gli obblighi relativi al rapporto di locazione che facevano capo all'assegnatario precedente.
4. Qualora venga accertata l'assenza dei requisiti per il subentro, il Comune procede, previo avvio del procedimento, alla pronuncia di decadenza dell'assegnazione.
5. Il nucleo assegnatario può essere ampliato a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) la convivenza è instaurata con carattere di stabilità ed è finalizzata all'ampliamento a motivo di reciproca assistenza morale e materiale; b) la convivenza perduri continuamente per almeno 2 anni dalla data di presentazione all'Ente gestore di apposita dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento, corredata da risultanze anagrafiche; c) l'avvio della convivenza è stato comunicato all'Ente gestore con apposita dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento, con contestuale richiesta di iscrizione anagrafica dei nuovi componenti. d) il nucleo ampliando, composto dai componenti il nucleo originario e dai soggetti a favore dei quali è richiesto l'ampliamento, risulti in possesso dei requisiti richiesti per la permanenza all'Erp dalle leggi Regionali e Nazionali di riferimento, sia al momento della presentazione della dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento che al momento del rilascio dell'autorizzazione finale all'ampliamento; e) il nucleo assegnatario non sia moroso nel pagamento del canone di locazione e/o oneri accessori; f) nei confronti dell'assegnatario non sia in corso un procedimento volto alla dichiarazione di revoca o decadenza; g) le per-

sone per le quali si richiede l'ampliamento del nucleo non siano già assegnatarie di alloggio Erp, salvo il caso di rinuncia all'assegnazione dell'altro alloggio da parte di tutti i componenti del nucleo. In questo caso, fatto salvo il rispetto dei limiti per la permanenza all'Erp, è assicurato l'ampliamento del nucleo al termine del periodo biennale, anche qualora il richiedente e i componenti il suo nucleo familiare decadano prima del predetto termine; h) entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di due anni di stabile convivenza dalla data della dichiarazione di inizio coabitazione, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento, l'assegnatario inoltra apposita domanda di ampliamento all'Ente gestore e sussistono i requisiti di permanenza nell'Erp del nucleo familiare, la regolarità nel pagamento del canone di locazione e della posizione in ordine ad eventuali procedimenti di revoca o decadenza.

6. L'Ente gestore, mediante proprio personale; e il Comune mediante il servizio di Polizia Municipale, verificano l'effettiva continuità e stabilità della convivenza, per il periodo di almeno due anni.

7. Il Comune o l'Ente gestore delegato o incaricato provvede all'emanazione del provvedimento di autorizzazione o di diniego all'ampliamento del nucleo familiare entro sessanta giorni dalla conclusione delle verifiche compiute a seguito della presentazione della domanda di ampliamento.

### **Art. 17 Ospitalità**

1. E' ammessa, previa motivata comunicazione dell'assegnatario all'Ente gestore, l'ospitalità non superiore a sei mesi di persone non facenti parte del nucleo familiare dello stesso assegnatario, purchè sia finalizzata alla reciproca assistenza e il soggetto ospitato non faccia di tale luogo la propria dimora abituale.

2. L'ospitalità è ammessa per periodi superiori a sei mesi nel caso in cui il soggetto sia ospitato ai fini dell'assistenza continuativa a favore di un componente del nucleo familiare e l'invalidità che necessita di assistenza continuativa è accertata dalle competenti autorità. In tali casi il soggetto ospitato può eleggere tale luogo quale domicilio. L'ospitalità non deve determinare sovraffollamento come definito dal presente Regolamento.

3. L'ospitalità non produce effetti amministrativi ai fini del subentro, del cambio alloggio e della determinazione del reddito familiare.

4. In caso di accertamento di violazione dei commi precedenti il soggetto gestore diffida l'assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro trenta giorni dalla notifica della diffida. In caso di inottemperanza alla diffida il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione previa segnalazione da parte del soggetto gestore.

### **Art. 18 Mobilità abitativa**

1. Il Comune e i soggetti gestori con apposita convenzione o protocollo di intesa individuano finalità e modalità relative all'indizione del bando di mobilità, i criteri di formazione della graduatoria e la durata di efficacia della graduatoria. In mancanza di convenzione o protocollo di intesa ciascun gestore procede relativamente al proprio patrimonio. La mobilità è ammessa da alloggi a canone sociale verso alloggi a canone sociale.

2. Possono partecipare al bando gli affittuari in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione, la cui richiesta di cambio di alloggio sia motivata da:
- a) Variazioni del nucleo familiare che diano luogo a sovraffollamento o sottoutilizzo dell'alloggio;
  - b) Malattia del richiedente o di componenti del nucleo familiare per la quale la permanenza nell'alloggio assegnato comporti grave disagio, da attestarsi mediante apposita relazione dei servizi sociali territoriali;
  - c) Necessità di avvicinamento al posto di lavoro;
  - d) Ricongiungimento con parente invalido o avvicinamento a parente, anche ricoverato, bisognoso di cura e/o assistenza materiale o sanitaria;
  - e) Gravi e documentate necessità del richiedente o del nucleo familiare, accertate dai servizi sociali territoriali;
  - f) Nuclei familiari in cui siano presenti uno o più componenti affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino un handicap grave ovvero una percentuale di invalidità superiore all'80%, certificata ai sensi della legislazione vigente;
3. Sono ammesse richieste di cambi consensuali, non contrastanti con un efficiente utilizzo del patrimonio di Erp.
4. Il soggetto gestore trasmette annualmente al Comune l'elenco degli assegnatari che abbiano in godimento un alloggio con una superficie superiore a quella idonea alle esigenze del nucleo familiare facendo riferimento alla tabella contenuta nell'art. 14.

## **Art. 19**

### **Occupazione senza titolo**

1. Ai fini del presente regolamento si intende occupante senza titolo chiunque occupi un alloggio Erp senza esserne legittimato da un provvedimento di assegnazione o da altro equivalente atto della pubblica amministrazione.
2. L'Ente proprietario dispone il rilascio degli alloggi Erp nei confronti degli occupanti senza titolo. A tal fine diffida preventivamente l'occupante, con lettera raccomandata, a rilasciare l'alloggio entro 15 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzione scritte e di documenti. Il provvedimento con cui è disposto il rilascio costituisce titolo esecutivo e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
3. In caso di occupazione con violenza o effrazione, l'Ente proprietario intima immediatamente il rilascio dell'alloggio, dando un termine non superiore a 48 ore. Tale intimazione costituisce titolo esecutivo che non è soggetto a graduazioni o proroghe. Si provvede al recupero dell'alloggio occupato in via amministrativa ovvero con ricorso all'Autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 633 del codice penale.
4. La Polizia Municipale in riferimento agli specifici compiti fissati dalla legge effettua i controlli richiesti dagli Uffici competenti o di iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando immediatamente eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero anche coattivamente.
5. Chiunque occupi senza titolo un alloggio Erp non può chiedere la residenza nello stesso, né gli allacciamenti ai pubblici servizi, ai sensi dell'art. 5 del Decreto legge 28.3.2014 n. 47 convertito nella Legge 23.5.2014, n. 80. Gli atti emessi in

violazione di tali divieti sono nulli a tutti gli effetti di legge.

#### **Art. 20**

##### **Edifici a proprietà mista**

1. L'Ente gestore può assumere o continuare l'amministrazione di stabili a proprietà mista previa verifica della sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 1136 del Codice Civile.
2. Gli affittuari degli alloggi di Erp compresi negli stabili a regime condominiale, hanno il diritto di voto in luogo dell'Ente gestore limitatamente alle deliberazioni relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi e a quelle relative agli interventi di manutenzione a carico degli affittuari medesimi.
3. Nei documenti contabili dall'Ente gestore sono evidenziate le situazioni di proprietà mista per singoli edifici o complessi immobiliari e le relative quote di partecipazione alle spese condominiali.

### **Titolo V - Norme finali e transitorie**

#### **Art. 21**

##### **Norme transitorie**

1. I contratti di locazione stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento possono essere rinnovarsi alla loro prima scadenza fiscale (ancorchè già intervenuta) qualora non sussistano le condizioni di decadenza previste dall'art. 14.

SETTORE AMMINISTRATIVO  
Coordinatore: Avv. Antonino Recupero  
UFFICIO INQUILINATO

RACCOMANDATA R.R.

Prot

400001 - I.A.C.P. MESSINA  
REGISTRO UFFICIALE  
0003750 - 03/03/2015 - USCITA  
Classifiche: SETTAMM

AL 4° SETTORE  
LAVORI PUBBLICI E  
PATRIMONIO  
COMUNE DI MILAZZO

e-mail : [lavoripubblici@comune.milazzo.me.it](mailto:lavoripubblici@comune.milazzo.me.it)

OGGETTO: Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Si prende atto della nota prot. 1495 del 12/02/15, introitata al prot. IACP n. 3173 del 24/02/15, e dell'allegata proposta di regolamento comunale, per l'assegnazione di alloggi di E.R.P., per comunicare, premessa la condivisione del contenuto del citato regolamento ai titoli I° e II°, le seguenti osservazioni:

con riferimento al titolo III° (Provvedimenti estintivi dell'assegnazione) ed in particolare all'art. 13 - 4° comma e all'art. 14 - 5° comma - si concorda nell'attribuzione all'Ente gestore degli adempimenti successivi al provvedimento di decadenza o revoca .

Tali adempimenti concernono l'avvio del procedimento amministrativo di rilascio coattivo dell'immobile, ove non ottemperato il provvedimento comunale, mediante lettera diffida e decreto di rilascio , regolarmente notificati; la fase esecutiva vera e propria , successiva al decreto di rilascio , è di competenza del Comune in cui è ubicato l'alloggio da sgomberare e, dunque, di codesto Comune con i propri organi di P.M.

%

Fermo restando quanto è correttamente e puntualmente esplicitato all'art. 19 (Occupazione senza titolo) in merito alle procedure da espletarsi, si suggerisce la modifica del comma 5 dell'art. 14 (Decadenza o revoca dall'assegnazione) con il seguente testo:

*"L'Ente gestore pone in essere la procedura amministrativa di rilascio degli alloggi da parte degli occupatari nei casi di decadenza, revoca, mancato rinnovo del contratto, per inadempimento, per mancata corresponsione dei canoni di locazione e nelle altre ipotesi previste. L'Ente gestore provvede all'inoltro della diffida e del successivo decreto di rilascio la cui esecuzione, nei casi di inottemperanza, resta in capo al Comune che vi provvede con i propri organi".*

Per quanto concerne l'art. 16 (Subentro nella titolarità degli alloggi di E.R.P. Procedura per l'ampliamento) si evidenzia che le norme di legge, in atto, non prevedono possibilità di ampliamento del nucleo familiare a favore di soggetti diversi da quelli espressamente legittimati, secondo una indicazione tassativa, dal D.P.R. n. 1035/72 e quindi si propone la cassazione del comma 5 e del successivo connesso comma 7. Quanto sopra pur condividendo le ragioni sottese alla concessione della predetta facoltà.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE  
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
(Avv. Antonino Recupero)



# Municipio della Città di Milazzo

4° Settore

"Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici"

2^ Servizio Patrimonio

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

## PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL' ATTO


(art. 12 della L.r. n. 30/2000)

SI ESPRIME " PARERE FAVOREVOLE"

Milazzo... 24/11/2016

Il Funzionario Amministrativo

Il Dirigente




SUB- EMENTO

ART. 8

PROPOSTA DI CASARE AL COMITATO LA-FRASE PER  
11- PERUDO "ISTITUTA ED - DETERMINAZIONE SINDACALE,

MARZO 14-04-2017



**SUB.**  
**PARERE SULL'EMENDAMENTO RETROSTANTE**  
ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  
01/4°SETT DEL 13/02/2017 AD OGGETTO "Approvazione del regolamento  
comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"

**A FIRMA CONSIGLIERE SARAO**

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'EMENDAMENTO ALLEGATO  
(Art. 53 L. 142/90 modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000)

**IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Milazzo, li 13/04/2017

Il Dirigente  
(Ing. Raffaele Cucinotta)

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 53 L. 142/1990 e s.m.i.)

Si esprime parere .....

li, .....

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA

IL DIRIGENTE del SETTORE

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DELLA L. 142/1990 RELATIVO ALLA  
COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNI DI SPESA:

Si attesta che somma di euro ..... viene imputata al  
codice ....., intervento ....., ex Capitolo ....., del  
bilancio ....., gestione.....

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA

IL RAGIONIERE GENERALE

## Maxi emendamento

Oggetto: Alla proposta di deliberazione del 13/02/2017 avente per oggetto approvazione del regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Si propone di emendare la proposta di delibera di cui in oggetto come segue:

Art. 2 - Viene modificato al comma 1 la parola superiore all'80% con le parole pari o superiore al 74%

Art. 7 - comma 1 lettera B e' stato integrato con la dicitura " di almeno due anni"

Art. 8 - comma 2 è stato inserito integralmente " Le valutazioni saranno effettuate da una commissione istituita con determinazione sindacale composta da sei unità tre dirigenti e tre funzionari. Ai lavori della commissione potrà presenziare un consigliere comunale nominato dal consiglio stesso."

Art. 10 comma 2 - sono state cassate le parole: "~~eventuali variazioni sopravvenute~~" ed inserite le seguenti "la nuova situazione del nucleo familiare"

Art. 14 comma 1 lettera L sono state cassate le parole: "~~relativa alla propria situazione economica e l'abbia reiteratamente prodotta in forma incompleta non integrabile d'Ufficio~~" ed inserite le seguenti "richiesta entro il termine inderogabile di trenta giorni."

Art 16 - Sono stati cassati i commi 5 e 7

Art. 18 - Sostituito al comma 2 lettera F le parole superiore all'80% con la parola pari o superiore al 74%

*14-06-2017*  
*ACCETTO DEL PARERE CONTRARIO ART. 14 LETTERA L. AI LAVORI ... 21/06*  
*STESSI VIENE CASSATO L'INTEIRA PERIODO* *14-06-2017*

Testo originale Art. 2 Definizione del nucleo familiare	Testo emendato Art. 2 Definizione del nucleo familiare
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno altresì parte del nucleo familiare i discendenti, i collaterali fino al 3° grado e gli affini fino al 2° grado, purché in stabile convivenza che permanga senza soluzioni di continuità da almeno due anni prima della data di presentazione della" domanda di assegnazione dell'alloggio, dimostrata nelle forme di legge. Il termine di due anni non si applica qualora si tratti di: soggetti affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria; di ultrasessantacinquenni; di invalidi o disabili affetti da minorazioni o	1. Ai fini del presente Regolamento si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno altresì parte del nucleo familiare i discendenti, i collaterali fino al 3° grado e gli affini fino al 2° grado, purché in stabile convivenza che permanga senza soluzioni di continuità da almeno due anni prima della data di presentazione della" domanda di assegnazione dell'alloggio, dimostrata nelle forme di legge. Il termine di due anni non si applica qualora si tratti di: soggetti affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria; di ultrasessantacinquenni; di invalidi o disabili affetti da minorazioni o

<p>malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità permanente superiore all' 80% e/o con indennità di frequenza per i minori, riconosciute ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infuasto.</p> <p>2. Possono partecipare altresì ai bandi di assegnazione i nuclei familiari di nuova formazione, intendendosi per tali quelli costituiti fino a due anni antecedenti alla emanazione del bando</p>	<p>malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità permanente superiore all' 80% pari o superiore all' 74% e/o con indennità di frequenza per i minori, riconosciute ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infuasto.</p> <p>2. Possono partecipare altresì ai bandi di assegnazione i nuclei familiari di nuova formazione, intendendosi per tali quelli costituiti fino a due anni antecedenti alla emanazione del bando</p>
---	---

<p>Testo originale Art. 7 Requisiti soggettivi</p>	<p>Testo emendato Art. 7 Requisiti soggettivi</p>
<p>1. Può partecipare al bando per l'assegnazione di un alloggio di Erp e/o diventare assegnatario, il soggetto che alla data di pubblicazione del bando è in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) Cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio Erp sia riconosciuto da convenzioni o trattati internazionali ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno e di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa;</p> <p>b) Residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune;</p> <p>c) Assenza di provvedimento di assegnazione in locazione di alloggio Erp;</p> <p>d) Assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti territoriali o da altri Enti pubblici;</p> <p>d) Assenza di precedente assegnazione in locazione di alloggio Erp, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di revoca o decadenza;</p> <p>e) Assenza di provvedimenti di revoca o decadenza di alloggio Erp;</p> <p>f) Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;</p> <p>9) Reddito, riferito all'intero nucleo familiare non superiore ai limiti fissati dall' art.</p>	<p>1. Può partecipare al bando per l'assegnazione di un alloggio di Erp e/o diventare assegnatario, il soggetto che alla data di pubblicazione del bando è in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) Cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio Erp sia riconosciuto da convenzioni o trattati internazionali ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno e di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa;</p> <p>b) Residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune, <u>di almeno due anni</u></p> <p>c) Assenza di provvedimento di assegnazione in locazione di alloggio Erp;</p> <p>d) Assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti territoriali o da altri Enti pubblici;</p> <p>d) Assenza di precedente assegnazione in locazione di alloggio Erp, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di revoca o decadenza;</p> <p>e) Assenza di provvedimenti di revoca o decadenza di alloggio Erp;</p> <p>f) Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;</p> <p>9) Reddito, riferito all'intero nucleo familiare non superiore ai limiti fissati dall' art.</p>

10 della L.r. n.1/1992 e s.m.i.

b) Non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all'estero. L'adeguatezza dell'alloggio è computata secondo la seguente tabella:

Superficie utile dell'alloggio al netto dei Numero componenti della famiglia  
muri perimetrali e di quelli interni

Superficie utile dell'alloggio al netto dei muri perimetrali e di quelli interni	Numero componenti della famiglia
54 mq	1-2
72 mq	3-4
90 mq	5-6
114 mq	7 o più persone

i) Non sia stato sfrattato per morosità da alloggi Erp negli ultimi 5 (cinque) anni;

l) Non abbia occupato senza titolo alloggi Erp negli ultimi 5 (cinque) anni.

2. I requisiti debbono essere posseduti dal richiedente e da tutti i componenti il nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.

10 della L.r. n.1/1992 e s.m.i.

b) Non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all'estero. L'adeguatezza dell'alloggio è computata secondo la seguente tabella:

Superficie utile dell'alloggio al netto dei Numero componenti della famiglia  
muri perimetrali e di quelli interni

Superficie utile dell'alloggio al netto dei muri perimetrali e di quelli interni	Numero componenti della famiglia
54 mq	1-2
72 mq	3-4
90 mq	5-6
114 mq	7 o più persone

i) Non sia stato sfrattato per morosità da alloggi Erp negli ultimi 5 (cinque) anni;

l) Non abbia occupato senza titolo alloggi Erp negli ultimi 5 (cinque) anni.

2. I requisiti debbono essere posseduti dal richiedente e da tutti i componenti il nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.

Testo originale Art. 8 Valutazione della domanda	Testo emendato Art. 8 Valutazione della domanda
1. Le domande sono valutate in relazione alla situazione economica e alle condizioni familiari e abitative stabilite Dpr 1035/72 e s.m.i. e dal presente Regolamento.	1. Le domande sono valutate in relazione alla situazione economica e alle condizioni familiari e abitative stabilite Dpr 1035/72 e s.m.i. e dal presente Regolamento.
2.	2. <u>Le valutazioni saranno effettuate da una commissione istituita con determinazione sindacale composta da sei unità tre dirigenti e tre funzionari. Ai lavori della commissione potrà presenziare un consigliere comunale nominato dal consiglio stesso.</u>

Testo originale Art. 10 Aggiornamenti annuali della graduatoria unica comunali	Testo emendato Art. 10 Aggiornamenti annuali della graduatoria unica comunali
<p>1. La graduatoria definitiva comunale è sottoposta ad aggiornamento con cadenza annuale.</p> <p>2. A tal fine entro il 30 marzo di ogni anno il Comune emanerà apposito avviso, che sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line, indicando la scadenza del termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale i soggetti non inseriti in graduatoria possono presentare nuove istanze e i soggetti già inseriti devono comunicare eventuali variazioni sopravvenute con riferimento alla situazione familiare, abitativa ed economica valutata al momento dell'inserimento.</p> <p>3. Agli aggiornamenti annuali della graduatoria unica comunale si procederà con le modalità indicate al precedente articolo 9, salva la facoltà del Comune di effettuare verifiche e controlli in ordine alla permanenza dei requisiti per i soggetti già inseriti nella graduatoria da aggiornare che non hanno comunicato variazioni.</p>	<p>1. <b>La graduatoria definitiva comunale è sottoposta ad aggiornamento con cadenza annuale.</b></p> <p>2. <b>A tal fine entro il 30 marzo di ogni anno il Comune emanerà apposito avviso, che sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line, indicando la scadenza del termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale i soggetti non inseriti in graduatoria possono presentare nuove istanze e i soggetti già inseriti devono comunicare <u>eventuali variazioni sopravvenute la nuova situazione del nucleo familiare</u> con riferimento alla situazione familiare, abitativa ed economica valutata al momento dell'inserimento.</b></p> <p>3. <b>Agli aggiornamenti annuali della graduatoria unica comunale si procederà con le modalità indicate al precedente articolo 9, salva la facoltà del Comune di effettuare verifiche e controlli in ordine alla permanenza dei requisiti per i soggetti già inseriti nella graduatoria da aggiornare che non hanno comunicato variazioni.</b></p>

Testo originale Art. 14 comma 1, lettera l - Decadenza o revoca dell'assegnazione	Testo emendato Art. 14 comma 1, lettera l - Decadenza o revoca dell'assegnazione
<p>l) Non abbia, dopo diffida dell'Ente gestore, prodotto la documentazione relativa alla propria situazione economica o l'abbia reiteratamente prodotta in forma incompleta non integrabile d'Ufficio</p>	<p><b>l) Non abbia, dopo diffida dell'Ente gestore, prodotto la <u>documentazione</u> relativa alla propria situazione economica o l'abbia reiteratamente prodotta in forma incompleta non integrabile d'Ufficio <u>richiesta entro il termine inderogabile di trenta giorni.</u></b></p>

Testo originale Art. 16 Subentro nella titolarità degli alloggi ERP. Procedura per l'ampliamento.	Testo emendato Art. 16 Subentro nella titolarità degli alloggi ERP. Procedura per l'ampliamento.
<p>1. In caso di decesso dell'assegnatario hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, purché conviventi con l'assegnatario al momento della sua morte e incluse nel nucleo familiare, le persone indicate all'art. 12, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell'Erp. '</p> <p>2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si procede alla voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione,</p>	<p><b>1. In caso di decesso dell'assegnatario hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, purché conviventi con l'assegnatario al momento della sua morte e incluse nel nucleo familiare, le persone indicate all'art. 12, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell'Erp. '</b></p> <p><b>2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si procede alla voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione,</b></p>

anche provvisoria del giudice. A tal fine il coniuge a favore del quale il giudice ha disposto l'assegnazione dell'abitazione inoltra apposita comunicazione all'Ente gestore, entro sessanta giorni dalla decisione del giudice.

3. Con il subentro il nuovo assegnatario assume i diritti e gli obblighi relativi al rapporto di locazione che facevano capo all'assegnatario precedente.

4. Qualora venga accertata l'assenza dei requisiti per il subentro, il Comune procede, previo avvio del procedimento, alla pronuncia di decadenza dell'assegnazione.

5. Il nucleo assegnatario può essere ampliato a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) la convivenza è instaurata con carattere di stabilità ed è finalizzata all'ampliamento a motivo di reciproca assistenza morale e materiale; b) la convivenza perduri continuamente per almeno 2 anni dalla data di presentazione all'Ente gestore di apposita dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento, corredata da risultanze anagrafiche; c) l'avvio della convivenza è stato comunicato all'Ente gestore con apposita dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento, con contestuale richiesta di iscrizione anagrafica dei nuovi componenti. d) il nucleo ampliando, composto dai componenti il nucleo originario e dai soggetti a favore dei quali è richiesto l'ampliamento, risulti in possesso dei requisiti richiesti per la permanenza all'Erp dalle leggi Regionali e Nazionali di riferimento, sia al momento della presentazione della dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento che al momento del rilascio dell'autorizzazione finale all'ampliamento; e) il nucleo assegnatario non sia moroso nel pagamento del canone di locazione e/o oneri accessori; f) nei confronti dell'assegnatario non sia in Corso un procedimento volto alla dichiarazione di revoca o decadenza; g) le persone per le quali si richiede l'ampliamento del nucleo non siano già assegnatarie di alloggio Erp, salvo il caso di rinuncia all'assegnazione dell'altro alloggio da parte di tutti i componenti del nucleo. In questo caso, fatto salvo il rispetto dei limiti per la permanenza all'Erp, è assicurato l'ampliamento del nucleo al termine del periodo biennale, anche qualora il richiedente e i componenti il suo nucleo familiare decedano prima del predetto termine; h) entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di due anni di stabile convivenza dalla data della dichiarazione di inizio coabitazione, al fine del rilascio

anche provvisoria del giudice. A tal fine il coniuge a favore del quale il giudice ha disposto l'assegnazione dell'abitazione inoltra apposita comunicazione all'Ente gestore, entro sessanta giorni dalla decisione del giudice.

3. Con il subentro il nuovo assegnatario assume i diritti e gli obblighi relativi al rapporto di locazione che facevano capo all'assegnatario precedente.

4. Qualora venga accertata l'assenza dei requisiti per il subentro, il Comune procede, previo avvio del procedimento, alla pronuncia di decadenza dell'assegnazione.

5. Il nucleo assegnatario può essere ampliato a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) la convivenza è instaurata con carattere di stabilità ed è finalizzata all'ampliamento a motivo di reciproca assistenza morale e materiale; b) la convivenza perduri continuamente per almeno 2 anni dalla data di presentazione all'Ente gestore di apposita dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento, corredata da risultanze anagrafiche; c) l'avvio della convivenza è stato comunicato all'Ente gestore con apposita dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento, con contestuale richiesta di iscrizione anagrafica dei nuovi componenti. d) il nucleo ampliando, composto dai componenti il nucleo originario e dai soggetti a favore dei quali è richiesto l'ampliamento, risulti in possesso dei requisiti richiesti per la permanenza all'Erp dalle leggi Regionali e Nazionali di riferimento, sia al momento della presentazione della dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento che al momento del rilascio dell'autorizzazione finale all'ampliamento; e) il nucleo assegnatario non sia moroso nel pagamento del canone di locazione e/o oneri accessori; f) nei confronti dell'assegnatario non sia in Corso un procedimento volto alla dichiarazione di revoca o decadenza; g) le persone per le quali si richiede l'ampliamento del nucleo non siano già assegnatarie di alloggio Erp, salvo il caso di rinuncia all'assegnazione dell'altro alloggio da parte di tutti i componenti del nucleo. In questo caso, fatto salvo il rispetto dei limiti per la permanenza all'Erp, è assicurato l'ampliamento del nucleo al termine del periodo biennale, anche qualora il richiedente e i componenti il suo nucleo familiare decedano prima del predetto termine; h) entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di due anni di stabile convivenza dalla data

<p>dell'autorizzazione all'ampliamento, l'assegnatario inoltra apposita domanda di ampliamento all'Ente gestore e sussistono i requisiti di permanenza nell'Erp del nucleo familiare, la regolarità nel pagamento del canone di locazione e della posizione in ordine ad eventuali procedimenti di revoca o decadenza.</p> <p>6. L'Ente gestore, mediante proprio personale; e il Comune mediante il servizio di Polizia Municipale, verificano l'effettiva continuità e stabilità della convivenza, per il periodo di almeno due anni.</p> <p>7. Il Comune o l'Ente gestore delegato o incaricato provvede all'emanazione del provvedimento di autorizzazione o di diniego all'ampliamento del nucleo familiare entro sessanta giorni dalla conclusione delle verifiche compiute a seguito della presentazione della domanda di ampliamento.</p>	<p><del>della dichiarazione di inizio coabitazione, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento, l'assegnatario inoltra</del>  <del>apposita domanda di ampliamento all'Ente gestore e sussistono i requisiti di permanenza nell'Erp del nucleo familiare, la regolarità nel pagamento del canone di locazione e della posizione in ordine ad eventuali procedimenti di revoca o decadenza.</del></p> <p><b>6. L'Ente gestore, mediante proprio personale; e il Comune mediante il servizio di Polizia Municipale, verificano l'effettiva continuità e stabilità della convivenza, per il periodo di almeno due anni.</b></p> <p><b>7. Il Comune o l'Ente gestore delegato o incaricato provvede all'emanazione del provvedimento di autorizzazione o di diniego all'ampliamento del nucleo familiare entro sessanta giorni dalla conclusione delle verifiche compiute a seguito della presentazione della domanda di ampliamento.</b></p>

Testo originale Art. 18	Testo emendato Art. 18
<p>1. Il Comune e i soggetti gestori con apposita convenzione o protocollo di intesa individuano finalità e modalità relative all'indizione del bando di mobilità, i criteri di formazione della graduatoria e la durata di efficacia della graduatoria. In mancanza di convenzione o protocollo di intesa ciascun gestore procede relativamente al proprio patrimonio. La mobilità è ammessa da alloggi a canone sociale verso alloggi a canone sociale.</p> <p>2. Possono partecipare ai bando gli affittuari in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione, la cui richiesta di cambio di alloggio sia motivata da:</p> <p>a) Variazioni del nucleo familiare che diano luogo a sovraffollamento o sottoutilizzo dell'alloggio; _</p> <p>b) Malattia del richiedente o di componenti del nucleo familiare per la quale la permanenza nell'alloggio assegnato comporti grave disagio, da attestarsi mediante apposita relazione dei servizi sociali territoriali; ' '</p> <p>c) Necessità di avvicinamento al posto di lavoro;</p> <p>ci) Ricongiungimento con parente invalido o avvicinamento a parente, anche ricoverato, bisognoso di cura e/o assistenza materiale o sanitaria;</p>	<p><b>1. Il Comune e i soggetti gestori con apposita convenzione o protocollo di intesa individuano finalità e modalità relative all'indizione del bando di mobilità, i criteri di formazione della graduatoria e la durata di efficacia della graduatoria. In mancanza di convenzione o protocollo di intesa ciascun gestore procede relativamente al proprio patrimonio. La mobilità è ammessa da alloggi a canone sociale verso alloggi a canone sociale.</b></p> <p><b>2. Possono partecipare ai bando gli affittuari in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione, la cui richiesta di cambio di alloggio sia motivata da:</b></p> <p><b>a) Variazioni del nucleo familiare che diano luogo a sovraffollamento o sottoutilizzo dell'alloggio; _</b></p> <p><b>b) Malattia del richiedente o di componenti del nucleo familiare per la quale la permanenza nell'alloggio assegnato comporti grave disagio, da attestarsi mediante apposita relazione dei servizi sociali territoriali; ' '</b></p> <p><b>c) Necessità di avvicinamento al posto di lavoro;</b></p> <p><b>ci) Ricongiungimento con parente invalido o avvicinamento a parente, anche ricoverato, bisognoso</b></p>

<p>e) Gravi e documentate necessità del richiedente o del nucleo familiare, accertate dai servizi sociali territoriali;</p> <p>f) Nuclei familiari in cui siano presenti uno o più componenti affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino un handicap grave ovvero una percentuale di invalidità superiore all'80% , certificata ai sensi della legislazione vigente;</p> <p>3. Sono ammesse richieste di cambi consensuali, non contrastanti con un efficiente utilizzo del patrimonio di Erp.</p> <p>4. Il soggetto gestore trasmette annualmente al Comune l'elenco degli assegnatari che abbiano in godimento un alloggio con una superficie superiore a quella idonea alle esigenze del nucleo familiare facendo riferimento alla tabella contenuta nell'art. 14.</p>	<p>di cura e/o assistenza materiale o sanitaria;</p> <p><b>e) Gravi e documentate necessità del richiedente o del nucleo familiare, accertate dai servizi sociali territoriali;</b></p> <p><b>f) Nuclei familiari in cui siano presenti uno o più componenti affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino un handicap grave ovvero una percentuale di invalidità superiore all'80% , pari o superiore al 74% certificata ai sensi della legislazione vigente;</b></p> <p><b>3. Sono ammesse richieste di cambi consensuali, non contrastanti con un efficiente utilizzo del patrimonio di Erp.</b></p> <p><b>4. Il soggetto gestore trasmette annualmente al Comune l'elenco degli assegnatari che abbiano in godimento un alloggio con una superficie superiore a quella idonea alle esigenze del nucleo familiare facendo riferimento alla tabella contenuta nell'art. 14.</b></p>
--	---

Vice presidente 2° commissione

Sarà Santi Michele

PARERE SULL'EMENDAMENTO  
ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  
01/4°SETT DEL 13/02/2017 AD OGGETTO "Approvazione del regolamento  
comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"

prot. 212 del 13/04/2017, presentato dal <sup>Comune</sup> SARA' SANTI.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'EMENDAMENTO ALLEGATO  
(Art. 53 L. 142/90 modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000)

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE

Esprime parere favorevole ed eccezionale del comune 2  
nell'art. 8 della parte in cui prevede la presenza di un  
esperto comunale ai lavori della Commissione di quartiere  
conflitto con il principio di separazione delle funzioni di  
indirizzo politico e quelle gestionali di cui al TUEL 267/1990.  
Milazzo, li 13/04/2017

Il Dirigente  
(Ing. Raffaele Cucinotta)



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 53 L. 142/1990 e s.m.i.)

Si esprime parere favorevole, tenuto conto che il maxime  
mento non comporta alcun impegno di spesa

li 14/04/2017

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA

IL DIRIGENTE del SETTORE



ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DELLA L. 142/1990 RELATIVO ALLA  
COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNI DI SPESA:

Si attesta che somma di euro ..... viene imputata al  
codice ....., intervento ....., ex Capitolo ....., del  
bilancio ....., gestione.....

li, .....

IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA

IL RAGIONIERE GENERALE

Presentato in aula in data 11/04/2017 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Milazzo

Al Segretario Generale del Comune di Milazzo

**Oggetto: Emendamento alla proposta di deliberazione del 13/02/2017 avente per oggetto approvazione del regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica**

Il Sottoscritto Consigliere Comunale, propone di emendare la proposta di delibera di cui in oggetto come segue:

All'art. 4 inserire dopo le parole "provvedimento amministrativo", le seguenti parole "del Dirigente <sup>v</sup>  
~~Responsabile del IV Settore~~".

Milazzo, 14/04/2017

Il Consigliere Comunale

Simone Magistri 





# CITTA' DI MILAZZO

## Verbale della II Commissione Consiliare

L'anno 2017 giorno 27 del mese di marzo alle ore 10,30 si è riunita la 2° Commissione Consiliare, convocata con nota 157/UP del 21 marzo 2017 dal Presidente Formica Pietro Tindaro, trasmessa ai componenti e alle figure interessate aventi diritto in qualità di componenti e capigruppo, al Sig. Sindaco, all'Assessore Italiano Francesco, al Dirigente dei Lavori Pubblici, al Sig. Segretario Generale, al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Funge da segretario il Sig. Piero Magliarditi.

	PRESENTI	ASSENTI
Formica Pietro Tindaro ( <b>Presidente</b> )	X	
Abbagnato Paola Sostituisce temporaneamente De Gaetano Antonino	X	
Cocuzza Valentina (1° Vice Presidente)		X Entra ore 10,56
Coppolino Franco	X	
Magistri Simone delega Bagli Massimo	X	
Nani Gaetano	X	
Rizzo Francesco		X Entra ore 10,54 – Esce 12,02
Russo Francesco delega Russo Lydia		X
Saraò Santi Michele (2° Vice Presidente)		X Entra ore 11,07
Sindoni Mario Francesco		X Entra ore 11,43

Gli argomenti posti all'o.d.g. sono i seguenti:

**1) Comunicazioni del Presidente;**

- 2) **Costituzione tavolo tecnico su problematiche allagamenti 2015;**
- 3) **Proposta modifica Oneri di Urbanizzazione;**
- 4) **Proposta modifica al Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale;**
- 5) **Approvazione del Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.**
- 6) **Varie ed eventuali.**

Il Presidente, dopo aver chiamato l'appello ed aver constatato la presenza di n. 5 componenti su 10, alle ore 10,30, dichiara valida la seduta ed introduce il V punto all'o.d.g.: *"Approvazione del Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"*, motivando le ragioni che lo inducono a prelevare l'argomento, in un'emergenza che al momento grava sugli alloggi popolari; infatti la Questura sta procedendo a liberare gli alloggi abusivamente occupati e contestualmente la Procura ha nominato, per la durata di un mese, gli attuali occupanti abusivi, quali custodi degli immobili occupati, in attesa che l'Amministrazione esiti un regolamento che normi l'assegnazione degli alloggi.

In attesa dell'arrivo del Dirigente dell'Ufficio Tecnico, il Presidente inizia la lettura della proposta da approvare.

ORE 10,54 ENTRA RIZZO FRANCESCO

ORE 10,56 ENTRA COCUZZA VALENTINA

Durante la lettura dell'art.7 comma 1 lett.b, i Componenti Coppolino e Nani manifestano proprie considerazioni riguardo il limite temporale di residenza nel Comune di Milazzo. Segue dibattito tra i componenti al termine del quale si conviene di integrare la lettera b aggiungendo alla fine *"da almeno due anni"*.

ORE 11,07 ENTRA SARAÒ SANTI MICHELE

Il Presidente riprende la lettura della proposta di deliberazione. Il Componente Nani interviene durante la lettura della lettera l del comma 1 dell'art. 7 esprimendo la propria opinione inerente il punto appena letto. Tra i componenti si apre un ampio dibattito riguardante sia le graduatorie sia gli occupanti abusivi degli alloggi e tutti concordano nel dire che sarebbe opportuno essere tolleranti nel caso in cui gli abusivi siano già in graduatoria come possibili assegnatari, viceversa, gli abusivi dovrebbero lasciare gli alloggi occupati. Il Componente Saraò ritiene che anche quest'ultima categoria di abusivi debba poter partecipare ai bandi di assegnazione degli alloggi. Ne consegue un dibattito in cui il Presidente, insieme ai componenti della Commissione, condivide l'idea di fare delle revisioni periodiche delle graduatorie.

In attesa dell'arrivo del Dirigente Cucinotta, il Presidente continua la lettura della proposta di delibera. Durante la lettura del comma 2 dell'art.10, interviene il Componente Nani ed in seguito alle sue osservazioni si instaura un dibattito tra i componenti, alla fine del quale decidono di modificare il comma eliminando le parole "eventuali variazioni sopravvenute".

Ore 14,40 entra il Dirigente Cucinotta.

ORE 11,07 ENTRA SINDONI MARIO FRANCESCO

Il Presidente comunica al Dirigente che la Commissione sta trattando la proposta di delibera inerente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quindi seguono domande da parte dei componenti all'Ing. Cucinotta, il quale da chiarimenti a riguardo, in particolare sul numero degli occupanti abusivi, che sembrano essere circa trenta ed i soggetti presenti in graduatoria che risultano essere un centinaio ed in particolare chiarisce che la legge prevede che possono essere inseriti in graduatoria coloro che negli ultimi cinque anni non abbiano occupato abusivamente gli alloggi. Il Componente Nani propone di fare intervenire in commissione il responsabile del procedimento affinché possa dare ulteriori chiarimenti riguardo l'argomento.

IL Presidente riprende la lettura ed approfondisce insieme alla Commissione la lettura dell'art.10 riguardo la presentazione e verifica dei documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti da parte dei possessori degli alloggi. Tra i componenti si instaura un dibattito ed il Componente Nani suggerisce che la verifica dei documenti sia fatta ogni anno.

ORE 12,02 ESCE RIZZO FRANCESCO

Si continua la lettura ed arrivati all'art.14 comma 1 lettera C, tra i componenti si instaura un dibattito, alla fine del quale si chiede all'Ing. Cucinotta di poter approfondire l'argomento da trattare nella prossima riunione. In relazione alla lettura della lettera L la Commissione propone di porre il limite a soli 30 giorni inderogabili, il limite per la presentazione della documentazione richiesta dopo diffida dell'Ente gestore.

Il Componente Sindoni, al fine di limitare eventuali abusi, propone di istituire una Commissione di controllo che verifichi periodicamente i requisiti degli aventi diritto; l'assemblea discute sull'opportunità o meno dell'istituzione della suddetta commissione.

Alle ore 12,30 il Presidente chiude la seduta e rinvia la trattazione del punto a mercoledì 29 marzo alle ore 10,30.

IL SEGRETARIO

*Piero Magliarditi*  
*Piero Magliarditi*



Il Presidente Della II Commissione Consiliare

Dott. Agr. Formica Pietro Tindaro

*Pietro Tindaro*



# CITTA' DI MILAZZO

## Verbale della II Commissione Consiliare

L'anno 2017 giorno 29 del mese di marzo alle ore 10,30 si è riunita la 2° Commissione Consiliare, convocata con nota 168/UP del 27 marzo 2017 dal Presidente Formica Pietro Tindaro, trasmessa ai componenti e alle figure interessate aventi diritto in qualità di componenti e capigruppo, al Sig. Sindaco, all'Assessore Italiano Francesco, al Dirigente dei Lavori Pubblici, al Sig. Segretario Generale, al Sig. Presidente del Consiglio Comunale  
Funge da segretario il Sig. Piero Magliarditi.

	PRESENTI	ASSENTI
Formica Pietro Tindaro ( <b>Presidente</b> )		<b>X</b>
Abbagnato Paola Sostituisce temporaneamente De Gaetano Antonino	<b>X</b>	
Cocuzza Valentina (1° Vice Presidente)	<b>X</b>	
Coppolino Franco	<b>X</b>	
Magistri Simone delega Bagli Massimo	<b>X</b>	
Nani Gaetano	<b>X</b>	
Rizzo Francesco		<b>X</b>
Russo Francesco delega Russo Lydia		<b>X</b>
Saraò Santi Michele (2° Vice Presidente)	<b>X</b>	
Sindoni Mario Francesco		<b>X</b>

Sono anche presenti il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Ing. Cucinotta ed il Funzionario responsabile degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Sig. Costantino Salvatore.

Gli argomenti posti all'o.d.g. sono i seguenti:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Costituzione tavolo tecnico su problematiche allagamenti 2015;**
- 3) Proposta modifica Oneri di Urbanizzazione;**
- 4) Proposta modifica al Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale;**
- 5) Approvazione del Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.**
- 6) Varie ed eventuali.**

In mancanza del Presidente assume la presidenza il Consigliere Saraò Santi Michele.

Il Presidente, dopo aver chiamato l'appello ed aver constatato la presenza di n. 6 componenti su 10, alle ore 10,30 apre la seduta e prima di proseguire la lettura della proposta di delibera di cui al punto 5 dell'o.d.g., interrotta nella precedente seduta del 27 marzo per limiti di tempo, osserva che la suddetta proposta era stata inviata allo IACP e che, a riguardo, fece delle osservazioni su alcuni articoli della proposta di delibera, allegate in calce alla proposta e di cui, nella precedente riunione, non si è fatto accenno. Il Presidente ritenendo che nelle osservazioni dello IACP vi siano delle anomalie, ritiene opportune leggerle per portarle a conoscenza della Commissione. Alla fine della lettura e dopo discussione tra i componenti, il Presidente mette ai voti la variazione proposta, nelle osservazioni dello IACP, all'art.13 comma 4. La Commissione, all'unanimità dei presenti, vota negativamente la variazione proposta e pertanto il comma 4 dell'art. 13 rimane invariato. Il Presidente cita anche la proposta di variazione dell'art.14 comma 5 ed il Funzionario Costantino ed il Dirigente Cucinotta osservano che si tratta di una situazione analoga alla precedente, quindi il Presidente mette ai voti anche questa proposta di variazione che, all'unanimità dei presenti viene votata negativamente. Si prosegue con la lettura della proposta di variazione dell'art. 16 comma 5 e comma 7. Successivamente il Presidente passa la parola al Funzionario Costantino che legge l'art.12 del D.P.R 1035 del 1972, alla fine del quale si apre un ampio dibattito tra i componenti; a riguardo tutti convengono sul fatto che l'applicabilità del D.P.R. del 1972 risulta difficoltosa, ai giorni nostri, per le numerose variazioni normative che sono intervenute nel corso di 45 anni. Nonostante ciò, anche in considerazione del fatto che anche in altri comuni si è fatto riferimento al medesimo D.P.R. ed in considerazione che la Regione Siciliana non ha prodotto alcuna norma in merito, la Commissione, visti anche i pareri del Dirigente e del Funzionario, decide di accogliere la variazione, proposta dallo IACP, di modifica dei commi 5 e 7 dell'articolo 16, votandola favorevolmente all'unanimità dei presenti; inoltre la Commissione invita la Regione e l'Amministrazione Comunale ad uniformarsi alle nuove leggi nazionali.

Il Presidente chiede sia al Funzionario che al Dirigente se vi sia la possibilità, per gli occupanti abusivi, di poter partecipare ai nuovi bandi, anche in considerazione del fatto che le graduatorie non vengono aggiornate da più di dieci anni. Il Funzionario ritiene che solo una sanatoria proposta dal Parlamento Regionale potrebbe risolvere la situazione, ma afferma pure che l'ultima sanatoria è stata cassata dal Commissario dello Stato in quanto ritenuta incostituzionale. Una possibile soluzione potrebbe derivare dalla proposizione di nuovi bandi da parte dell'Amministrazione Comunale, con dispositivi aggiuntivi suggeriti anche dal Settore Servizi Sociali.


Ore 11,36 esce il Dirigente Cucinotta.

Il Presidente continua con la lettura dell'art. 15 della proposta, quindi passa all'art.16 e ribadisce che la Commissione ha recepito la variazione proposta dall'IACP riguardo i commi 5 e 7; si continua con la lettura degli articoli 17 e poi 18, al cui punto F comma 2, dopo ampia discussione il Presidente propone di sostituire la percentuale di invalidità "80%" con "74%", come certificata ai sensi della legislazione vigente, la commissione approva all'unanimità'. Quindi il Presidente legge gli articoli 19, 20 e 21 al termine dei quali la proposta, con le variazioni apportate dalla Commissione, viene trasmessa in Consiglio Comunale.

Alle ore ore 12,00 il Presidente chiude la seduta e convoca la prossima riunione a mercoledì 5 aprile alle ore 09,30.

Il Segretario

Piero Magliarditi



Il Vice Presidente

Santi Michele Sarao



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

Il Vice Segretario Generale  
MICHELLE RUCOLO

IL VICE PRESIDENTE  
MAURIZIO CAPONE

Il Consigliere Anziano  
GIOVANNI DI BULLA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 18/04/17 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

L'addetto all'Albo  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

**E DIVENUTA ESECUTIVA**

- il giorno \_\_\_\_\_, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Milazzo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento \_\_\_\_\_.

Milazzo, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'U.O.  
\_\_\_\_\_